

DM N. 350916 DEL 01.08.2024. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 30 APRILE 2022 – ALLEVAMENTI DI POLLI E TACCHINI IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA.

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. FONTI NORMATIVE.....	2
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	5
4. SOGGETTI BENEFICIARI	5
5. ENTITA' DEGLI AIUTI	6
5.1 Cumulo Dei Sostegni.....	7
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	7
6.1 Tipologie di intervento	8
6.2 Documentazione da allegare in domanda.....	10
7. DIMENSIONE DI IMPRESA.....	10
8. ANTIMAFIA e DURC.....	11
9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	11
10. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.....	14
11. DETERMINAZIONI PRELIMINARI ALLA CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE	14
12. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI	14
13. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO LIQUIDABILE.....	15
14. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE	15
15. CONTROLLI IN LOCO.....	16
16. INFORMATIVA PRIVACY.....	16
17. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.....	16
18. CRONOPROGRAMMA	17

1. PREMESSA

Con Decreto del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste (di seguito DM MASAF) n. 350916 del 01.08.2024, in continuità con il DM MASAF n. 193915 del 05.04.2023 e ss.mm.ii. è stato disposto un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022, appartenenti al settore della produzione primaria che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, con riferimento al danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento.

Tali perdite sono dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie necessarie per debellare l'influenza aviaria, previste dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili s.m.i, integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.

Il DM intende fornire un ristoro alle aziende che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, per le quali il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, a differenza del citato DM n. 193915, non ha previsto indennizzi.

L'intervento è finalizzato dunque a ristabilire in breve tempo la produzione degli imprenditori del settore avicolo e a far fronte alla crisi derivata dai focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1.

Il danno subito dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.

Per il sostegno alle aziende avicole previsto dal DM MASAF n. 350916, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 6.964.357,26 a fronte della liquidazione delle domande pervenute nell'ambito dei DDMM MASAF n. 216437 del 12.05.2022 e n. 193915 del 05.04.2023 e ss.mm.ii.

Le risorse sono state appostate sul capitolo n. 7098 pg 01 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono state trasferite all'AGEA mediante decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022.

Agli indennizzi riconosciuti in base al DM n. 350916 sono eventualmente detratti gli aiuti già percepiti, per la stessa fattispecie di danno, ai sensi del DM MASAF n. 193915 del 05.04.2023 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione del 05.02.2024.

2. FONTI NORMATIVE

- gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di

sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);

- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;
- la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione del 05.02.2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;
- la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, resa nella causa C-636-2021, «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comuni di mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

– Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri».

- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo "Allegato A" che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'articolo 1, comma 528, così come modificato dall'articolo 26-quater, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
- il Decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad €. 40.000.000,00 (*euro quaranta milioni/00*);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR), determinate con l'attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie;

- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 193915 del 05.04.2023, recante "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 350916 del 01.08.2024, recante "Modifica del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 193915, del 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022";
- la nota di chiarimento dell'ufficio PIUE VI della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del MASAF prot. n. 536312 del 11.10.2024;
- la circolare di AGEA Coordinamento n. 77525 del 16.10.2024, recante "Modalità di attuazione del decreto ministeriale n. 350916 del 1° agosto 2024. Modifica del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022".

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi cofinanziati dalla U.E. previsti dal DM 193915 del 05/04/2023 e dal DM 350916 del 01.08.2024;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 193915 del 05/04/2023 e dal DM 350916 del 01.08.2024;
- l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- Organismi Delegati: Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura e Provincia di Sondrio, delegati da OPR per lo svolgimento di alcune funzioni.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al beneficio le PMI e le Microimprese attive nella produzione primaria, così come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472, che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa per il danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento, nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 e che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica.

Non potranno essere ammesse al beneficio:

- le imprese in difficoltà di cui all'art 2, (59) del Reg. (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- le imprese per le quali sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni le aziende avicole che:

- hanno sede legale in regione Lombardia;
- risultano appartenere alla tipologia di impresa allevamenti da ingrasso.

Sono ammessi al sostegno gli allevamenti che rientrano nelle zone di restrizione, ossia in ZP e ZS puntualmente definite da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca), per il solo periodo di restrizione stabilito dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS e nelle ZUR come definite dai dispositivi e dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Non possono accedere al sostegno gli allevamenti collocati in zone di restrizione all'interno delle quali era possibile richiedere ad ATS una deroga all'accasamento o alla movimentazione degli animali. In tali casi sarà facoltà del beneficiario richiedere l'indennizzo unicamente a seguito della produzione di documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di deroga all'ATS competente a cui deve essere seguito espresso diniego da parte dell'autorità sanitaria. Non sono inoltre ammissibili all'indennizzo gli allevamenti presenti negli elenchi emessi dal CRNIA inerenti alle aziende riconosciute come autorizzate all'accasamento nei Comuni all'interno delle ZUR.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'indennizzo allegghi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda (vedi Allegato 2) dalla quale si evinca che quest'ultima rinuncia espressamente al medesimo indennizzo richiesto in domanda. Si precisa che in caso in cui sussista un rapporto di soccida, sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di indennizzo ai sensi del DM n. 350916 purché vertano su allevamenti distinti.

Il sostegno sarà comunque riconosciuto solo a chi ha effettivamente subito il danno e può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

5. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'indennizzo previsto dal DM n. 350916 è concesso per il danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento sulla base dei seguenti indennizzi unitari:

- Polli biologici: euro 0,323 x capo x numero di settimane;
- Tacchini biologici: euro 0,704 x capo x numero di settimane.

Dai sostegni sono decurtati eventuali indennizzi già percepiti per lo stesso intervento e per i medesimi animali e periodi, ai sensi del DM n. 193915, del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii e ai sensi

del Reg. UE 2024/453.

Dai sostegni, inoltre, sono decurtati gli eventuali aiuti ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate o di fondi di mutualizzazione. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari.

5.1 Cumulo Dei Sostegni

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

I soggetti che hanno già beneficiato, per le fattispecie previste dal DM n. 350916, dei ristori previsti dal DM n. 0193915, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%. Tale percentuale è calcolata sul valore degli indennizzi unitari stabiliti dal Ministero dell'Agricoltura e indicati al punto 5 delle presenti disposizioni. **Preso atto che non sono state presentate a OPR domande ai sensi del DM 193915 relative all'intervento di prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento per le categorie animali pollo biologico e tacchino biologico, si rileva che non esistono beneficiari per i quali l'OP dovrà erogare in automatico l'indennizzo previsto dal DM 390516.**

Diversamente, per le **domande oggetto di nuovo inserimento** da parte del beneficiario, le date inseribili al fine del calcolo dei giorni di indennizzo dovranno essere comprese tra 1° gennaio e il 30 aprile 2022 e dovrà essere allegata la documentazione specificata al punto 6.2.

La domanda di sostegno deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale o eventuali altri soggetti delegati.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta Regionale/Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) o SPID.

Il procedimento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'azienda e caricato nel portale.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

La domanda di sostegno potrà essere presentata fino alle 23:59 del 15/11/2024.

Nel caso in cui le aziende avicole che hanno subito i danni indiretti non siano più in attività a oggi, ai fini della presentazione della domanda in Sis.Co le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità esplicitate ai punti seguenti:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della società purché all'interno della stessa sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte dell'impresa individuale purché uno dei soci amministratori dell'azienda interessata dalle restrizioni sia ora titolare dell'azienda individuale.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dell'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita l'attività aziendale del de cuius.

Per ciascuna delle casistiche qui sopra riportate sarà necessario allegare al procedimento di domanda tutta la documentazione comprovante le avvenute variazioni di forma giuridica, oltre alla documentazione giustificativa dell'indennizzo richiesto.

Qualora l'azienda sia cessata e nessun soggetto sia subentrato nell'attività di allevamento, il richiedente potrà presentare domanda di indennizzo tramite PEC indirizzata all'Organismo Delegato di competenza e ad OPR per conoscenza.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito dell'Organismo Pagatore all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli Organismi Delegati (di seguito anche OD), di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD.

6.1 Tipologie di intervento

L'intervento attivato in base al DM n. 350916 è esclusivamente quello del "Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento" per le categorie pollo biologico e tacchino biologico.

Gli importi unitari sono indicati al paragrafo 5.

La percentuale di indennizzo è pari al 100% fatto salvo quanto specificato al paragrafo 5.

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le categorie animali per

le quali è richiesto l'indennizzo.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- il numero capi relativi all'indennizzo richiesto;
- i periodi per i quali l'allevamento dichiara di aver subito il danno per le categorie polli e tacchini in regime di agricoltura biologica.

Per individuare i dati inerenti al numero dei capi indennizzabili e alle durate dei periodi di vuoto che consentono di accertare il danno, devono essere utilizzate le informazioni relative all'allevamento presenti in BDN.

Il numero capi/giorni ammissibili all'indennizzo è dato dal numero minore tra:

1. il numero di capi/giorni dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza;
2. il numero di capi ammissibili all'indennizzo derivante dalla media della consistenza dei capi dei 3 cicli antecedenti all'inizio del periodo di restrizione, già al netto della mortalità registrata per i cicli presi a riferimento. La consistenza dei 3 cicli antecedenti deve essere tratta dai dati presenti in BDN o dall'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta.

Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, verranno presi come riferimento i dati inerenti ai capi dei cicli effettivamente conclusi. In assenza totale di cicli pregressi, la consistenza dei capi indennizzabili sarà determinabile, seguendo il seguente ordine di priorità, in base a uno dei seguenti criteri:

- eventuali cicli portati a termine dall'allevamento successivamente al periodo di fermo;
- numero di capi pattuito dall'eventuale contratto di soccida;
- consistenza massima prevista per la struttura di allevamento.

Come sopra specificato, al fine dell'individuazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile") e degli eventuali giorni di vuoto sanitario che non saranno oggetto di pagamento, così come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, fatta eccezione per il caso in cui lo svuotamento dell'allevamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure di contenimento dell'aviarìa imposte dall'autorità veterinaria. In tal caso l'indennizzo sarà concesso anche per il periodo di vuoto sanitario, considerando tutti i giorni della settimana (sette) e conteggiando anche le frazioni di settimana.

Preso atto dell'eventuale periodo di vuoto biologico come dettagliato nelle casistiche sopra riportate, la data di inizio del periodo di indennizzo è individuabile nel primo giorno di vuoto dell'allevamento ricadente nel periodo in cui l'allevamento stesso è risultato soggetto a una o più zone di restrizione. Qualora il primo giorno di vuoto dell'allevamento, esaurito l'eventuale vuoto biologico obbligatorio, sia antecedente alla data di inizio delle restrizioni, il periodo di indennizzo ammissibile avrà inizio con la data di inizio delle restrizioni. Non potranno essere riconosciute date di inizio del periodo di indennizzo antecedenti al 1° gennaio 2022.

I periodi di restrizione ammissibili saranno calcolati in funzione della tipologia di zona di restrizione a cui è stato soggetto l'allevamento come dettagliato nell'Allegato 3 "Criteri individuazione periodi di indennizzo mancato accasamento". Non sarà possibile in alcun modo riconoscere periodi di indennizzo successivi al 30 aprile 2022.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati, sarà necessario utilizzare l'Allegato 5 "Calcolo media capi e mancato accasamento".

6.2 Documentazione da allegare in domanda

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SisCo per gli interventi oggetto di indennizzo previsti dal DM n. 350916 del 01.08.2024:

- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Modello 4 relativo alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 5 "Calcolo media capi e mancato accasamento" al presente manuale).

Oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Inoltre, nel caso sia stata stipulata una polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi danni oggetto dell'istanza di sostegno di cui al DM n. 350916 del 01.08.2024, sarà necessario allegare:

- polizza assicurativa stipulata;
- documentazione esplicativa dei danni riconosciuti come indennizzabili dalla polizza stipulata;
- comunicazione della compagnia di assicurazione che dia atto dell'importo liquidato a seguito del danno subito.

7. DIMENSIONE DI IMPRESA

Per le aziende agricole della produzione primaria, ai fine del corretto inquadramento all'atto della concessione dell'aiuto, **è obbligatorio compilare e allegare al procedimento di domanda la dichiarazione inerente alla dimensione di impresa** secondo il modulo previsto all'Allegato 6 "Dichiarazione Dimensione Impresa".

La dichiarazione potrà essere sottoscritta sia con firma olografa, allegando la carta d'identità del dichiarante, che con firma digitale in formato P7M. Sarà inoltre necessario presentare in sede di domanda l'Allegato 7 "Calcolo della dimensione d'impresa", riportante i calcoli in base ai quali è stata determinata l'appartenenza alle PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa) o alle Grandi Imprese.

8. ANTIMAFIA e DURC

Per quanto concerne la documentazione antimafia da produrre e le verifiche inerenti al DURC, si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 14036 del 23/09/2024 e pubblicato al seguente link con la rispettiva modulistica di riferimento: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>.

Per le erogazioni relative alle domande di pagamento di fondi statali, si specifica che:

- Per le imprese che dichiarano la presenza di S.A.U. nella sezione terreni del proprio fascicolo aziendale e il cui indennizzo è inferiore a € 5.000,00 non è necessaria alcuna documentazione antimafia.
- Per le imprese che dichiarano la presenza di S.A.U. nella sezione terreni del proprio fascicolo aziendale e il cui indennizzo è compreso tra € 5.000,00 e € 25.000,00 è necessario che il beneficiario, tramite il CAA mandatario, carichi nell'apposita sezione del fascicolo aziendale SisCo le dichiarazioni finalizzate a richiedere la comunicazione antimafia.
- Per le imprese che dichiarano la presenza di S.A.U. nella sezione terreni del proprio fascicolo aziendale e il cui indennizzo è superiore a € 25.000,00 è necessario che il beneficiario, tramite il CAA mandatario, carichi le dichiarazioni finalizzate a richiedere l'informativa antimafia;
- Per le imprese che non dichiarano la presenza di S.A.U. nella sezione terreni del proprio fascicolo aziendale è necessario che il beneficiario, tramite il CAA mandatario, carichi le dichiarazioni finalizzate a richiedere a richiedere l'informativa antimafia unicamente se l'indennizzo è superiore a € 150.000,00.

Gli OD, in sede di apertura dell'istruttoria, provvederanno a verificare l'avvenuto caricamento in SisCo delle dichiarazioni nell'apposita sezione di fascicolo, se previste. Qualora non presenti, gli OD chiederanno ai beneficiari di produrre le dichiarazioni e di caricare le stesse nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale tramite il CAA mandatario.

Successivamente OPR effettuerà la richiesta della verifica antimafia.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, valutando la completezza della documentazione presentata e determinando in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Le domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 6.2 saranno respinte.

Sulle domande di sostegno presentate, devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- 1) verifica della titolarità dell'allevamento;
- 2) corrispondenza della tipologia e del numero di capi/gg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
- 3) determinazione del numero di capi/gg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia.

Il numero di capi/gg massimi ammissibili in domanda è il minore tra:

- a) il numero di capi/gg dichiarato in domanda, derivante dal foglio di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza;
- b) il numero di capi/gg ammissibili alla tipologia di intervento richiesto. I capi ammissibili derivano dalla media del numero dei capi presenti in azienda nei 3 cicli antecedenti il fermo sanitario, al netto della mortalità registrata per ciascun ciclo. La consistenza dei cicli precedenti è verificata rispetto ai dati presenti in BDN o dall'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza;

Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, devono essere presi come riferimento i dati inerenti ai capi dei cicli effettivamente conclusi. In assenza totale di cicli pregressi la consistenza dei capi indennizzabili è determinata, seguendo il seguente ordine di priorità, in base a uno delle seguenti criteri:

- eventuali cicli portati a termine dall'allevamento successivamente al periodo di fermo;
- numero di capi pattuito dall'eventuale contratto di soccida;
- consistenza massima prevista per la struttura di allevamento.

Al fine di una corretta individuazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile") e degli eventuali giorni di vuoto sanitario che non saranno oggetto di pagamento, così come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, fatta eccezione per il caso in cui lo svuotamento dell'allevamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure di contenimento dell'aviazione imposte dall'autorità veterinaria. In tal caso l'indennizzo sarà concesso anche per il periodo di vuoto sanitario, considerando tutti i giorni della settimana (sette) e conteggiando anche le frazioni di settimana.

Preso atto dell'eventuale periodo di vuoto biologico come dettagliato nelle casistiche sopra riportate, la data di inizio del periodo di indennizzo è individuabile nel primo giorno di vuoto dell'allevamento ricadente nel periodo in cui l'allevamento stesso è risultato soggetto a una o più zone di restrizione. Qualora il primo giorno di vuoto dell'allevamento, esaurito l'eventuale vuoto biologico obbligatorio, sia antecedente alla data di inizio delle restrizioni, il periodo di

indennizzo ammissibile avrà inizio con la data di inizio delle restrizioni. Non potranno essere riconosciute date di inizio del periodo di indennizzo antecedenti al 1° gennaio 2022.

Al fine del calcolo del periodo indennizzabile in funzione delle zone di restrizione, dei relativi divieti all'accasamento e delle eventuali derogabilità acquisibili si rimanda a quanto specificato nell'Allegato 3 "Criteri individuazione periodi di indennizzo mancato accasamento".

Vista la varietà dei criteri che hanno regolato le zone di restrizione istituite durante il periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 350916 e le numerose possibilità di deroga e di eccezioni all'applicazione degli obblighi stessi, si specifica che non tutte le casistiche potrebbero essere state elencate nelle presenti disposizioni e nell'Allegato 3. Quando non già evidente nei dispositivi che hanno istituito le zone di restrizione e nei chiarimenti già pervenuti dalla UO Veterinaria, sarà dunque necessario in sede di istruttoria verificare la presenza e richiedere a titolo di integrazione ulteriore documentazione rilasciata dalle Autorità Sanitarie regionali che confermi l'effettiva permanenza dell'obbligo a non accasare per l'allevamento richiedente, con specifica indicazione delle date entro cui l'obbligo ha avuto durata. In assenza di tale documentazione probatoria, i periodi di indennizzo per i quali non si avrà conferma della presenza dell'obbligo del prolungamento del fermo non potranno essere riconosciuti. L'Allegato 4, che esplica e motiva le richieste di periodo di indennizzo per i soli allevamenti ricompresi negli elenchi "monospecie" e "multispecie" la cui derogabilità è stata annullata per via della presenza di un allevamento fra quelli costituenti l'area omogenea, avente un ciclo in corso, deve essere obbligatoriamente stato inserito in domanda. L'Allegato 4 non sarà quindi integrabile in momenti successivi. Pertanto, gli istruttori, qualora ne constatassero l'assenza, procederanno a istruire l'intervento riconoscendo come ammissibili i capi e i giorni determinabili con la documentazione prodotta.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati in istruttoria, l'istruttore ricompilerà l'Allegato 5 "Calcolo media capi e mancato accasamento" e provvederà al caricamento in SisCo nella prevista fase di caricamento degli allegati.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, se ne presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni.

Il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo di istruttoria della stessa.

L'istruttoria di ammissibilità degli interventi si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list (Allegato 8) in cui sono evidenziati:

1. i dati relativi al richiedente l'intervento;
2. il numero di capi e i periodi di indennizzo indicati in domanda e quelli positivamente istruiti;
3. nel caso di riduzione del numero di capi e/o dei giorni richiesti, la motivazione che ha portato alla riduzione;
4. l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

10. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, gli OD competenti inviano via PEC ai beneficiari la comunicazione dell'accoglimento totale o parziale dell'istanza e, in quest'ultimo caso, specificano i motivi ostativi all'accoglimento complessivo della stessa.

Analoga comunicazione è inviata ai beneficiari delle domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere ammesse al contributo.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC agli OD competenti le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per le osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

11. DETERMINAZIONI PRELIMINARI ALLA CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

La compilazione delle fasi successive, nonché la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potranno essere eseguite solo successivamente alla conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA / OPR di cui al punto 12 e alla determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 13.

I funzionari istruttori **entro il 22 novembre 2024** provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 4).

12. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Entro il **20 Novembre 2024** i dati relativi alle domande di indennizzo pervenute saranno trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla circolare AGEA n. 77525 del 16.10.2024, tramite il tracciato record dell'Allegato 1 alla stessa.

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, che riguardano:

a) Assicurazioni e fondi di mutualizzazione: rischio rappresentato da una ditta che ha già

percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno l'indennizzo di cui al DM MASAF n. 350916. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con la base dati fondi di mutualizzazione;

- b) Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al DM MASAF n. 350916. Per le domande presentate sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato;
- c) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al Regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal DM MASAF n. 350916. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Al termine delle verifiche AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che risultano aver richiesto/percepito indennizzi e/o aiuti di cui sopra, affinché i relativi importi siano decurtati dal sostegno ammesso con il DM MASAF n. 350916.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra saranno trasferiti dall'OPR agli OD ai fini della corretta compilazione del procedimento istruttorio presente in SisCo (fase 5).

13. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO LIQUIDABILE

Affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del DM MASAF n. 350916, OPR comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il **29 novembre 2024** utilizzando l'Allegato 2 della Circolare AGEA n. 77525 del 16.10.2024, così che sia eventualmente determinata la riduzione proporzionale degli importi unitari forfettari di indennizzo per categoria.

Solo a seguito della comunicazione da parte di AGEA Coordinamento degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'indennizzo, gli OD potranno procedere alla conferma della fase 6 del procedimento di istruttoria in SisCo e alla successiva validazione.

A seguito della validazione OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

14. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato a partire dal **5 dicembre 2024**.

15. CONTROLLI IN LOCO

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda.

L'estrazione del campione è effettuata da OPR.

I controlli in loco sono effettuati dagli OD competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale. L'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi indicati nella domanda di finanziamento.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto.

In tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo, OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

16. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

17. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

18. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO MERCATO AVICOLO 2024				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	Presentazione della domanda		Beneficiario	Entro il 15/11/2024
2	Invio scarico dati ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro il 20/11/2024
3	Istruttoria	Verifica interventi – Compilazione fase 4 SisCo	Organismo Delegato	Entro il 22/11/2024
4	Istruttoria	Aggiornamento contributi ammessi da parte di Agea - Compilazione fase 5	Organismo Delegato	Entro il 27/11/2024
5	Invio scarico dati ad AGEA per verifica contributo		OPR	Entro il 29/11/2024
6	Istruttoria	Riepilogo contributi definitivi Agea - compilazione fase 6 SISCO Chiusura e validazione compilazione fase 7 SISCO	OPR/Organismo Delegato	Entro il 04/12/2024
7	Pagamento		OPR	A partire dal 05/12/2024
(*) le tempistiche delle fasi 3– 6 potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA				